



(Estratto dal verbale del 13 gennaio 2017)

MOZIONE N. 9: presentata dal Consigliere metropolitano Alessandro Priori avente ad oggetto: **“Sospensione della conferenza dei servizi e del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per il tempio crematorio da realizzarsi presso il cimitero di Civitavecchia”.**

Approvata dal Consiglio Metropolitan nella seduta del 13 gennaio 2017, con il seguente esito di votazione:

Presenti	16
Votanti	16
Astenuti	/
Favorevoli	9
Contrari	7

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

PREMESSO

che in data 12.12.2012, prot.,71668 è pervenuta, al Comune di Civitavecchia, una proposta di realizzazione di un tempio crematorio all'interno del cimitero comunale da parte dell'ATI composta da: D.G.M. SERVIZI S.R.L. (mandataria) -PMT ECOLOGIA SRL (mandante) - MEDITERRANEA GROUP SERVICE S.R.L. (mandante);

che la Giunta Comunale, con delibera n. 50 del 22.02.2013., ha deliberato di condividere la proposta di realizzazione del tempio, dichiarandola di pubblico interesse ed ha approvato il progetto preliminare;

che successivamente, in seguito alle determinazioni n. 1730 del 26.08.2013 e 1813 del 25.08. 2014 da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il Comune di Civitavecchia, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento mediante project Financing della costruzione e gestione economico funzionale di un impianto di cremazione per salme presso il nuovo cimitero comunale di Civitavecchia, sito in Via Braccianese Claudia;

che con Determina Dirigenziale n. 1813 del 25.08.2014 veniva poi disposta l'aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI ALTAIR S.r.l. (mandataria) che prevede che la società aggiudicatrice della stessa gara dovrà sostenere le spese di realizzazione del tempio guadagnando dalla gestione trentennale dell'impianto e riconoscendo all'amministrazione comunale un canone annuo non inferiore al 7 % del fatturato;





PRESO ATTO

che dal progetto si legge: “Gli impianti di cremazione salme non producono impatti ambientali importanti. Questa affermazione è immediatamente desumibile dal fatto che non esista una normativa ambientale specifica per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione e conduzione di un simile impianto”;

che già in diversi comuni della Regione Lazio, come accaduto ad esempio a Ciampino, Borgorose, Lariano, San Cesareo, Rocca Priora, Galliciano nel Lazio, Monte Compatri, ecc. le amministrazioni comunali e/o semplici comitati di cittadini, con il sostegno di diverse forze politiche, ed in particolare del Movimento5Stelle, che in data 11 aprile 2016 sul tema ha anche presentato una interrogazione urgente al Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti, dove hanno chiesto ed in alcuni casi ottenuto la revoca in autotutela degli atti relativi alla realizzazione di tempi crematori, anche con la procedura del project financing;

CONSIDERATO

che la valutazione, negativa o positiva, e la significatività degli impatti ambientali di un determinato progetto è un processo scientifico e oggettivo che si basa su degli studi approfonditi e su un’analisi a posteriori del progetto e dell’area di intervento;

che tale procedura, proprio per la sua natura, esula dal campo strettamente giuridico trattandosi appunto di un rapporto causa-effetto studiato e analizzato qualitativamente e quantitativamente in base a misure, analisi di laboratorio, test sul campo, campionamenti, valutazione delle ricadute sulle diverse componenti ambientali e sulla salute umana;

che in mancanza di una legge regionale sui forni crematori trova applicazione la normativa nazionale che equipara tali attività agli inceneritori di rifiuti – DPR 203/88’ e Legge 503/97’;

che la Parte IV del Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n.152. “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*” fa rientrare, nella classificazione dei rifiuti urbani, anche «i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e)» (art.184 comma 1 lett. f));

che il Progetto esecutivo dell’impianto, dovrà essere assoggettato alla Parte II “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*” di cui al Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii, in quanto il tempio crematorio può essere assimilato come tipologia di impianto ad un inceneritore;





che nella Parte V del d.lgs. n. 152/06 “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” si prevede che tutti gli impianti, i quali producono emissioni in atmosfera, devono essere autorizzati. A riguardo, occorre descrivere: le tecniche adottate per limitare le emissioni, la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità;

che un impianto di cremazione emette: polveri, monossido carbonio, cov (composti organici volatili), mercurio, diossine e furani, ossidi di azoto, acido cloridrico e ossidi di zolfo e se una di queste sostanze supera il limite consentito l'impianto dovrà essere immediatamente fermato. Per appurare questo serve un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni;

che il territorio di Civitavecchia, sul quale insistono già da decenni innumerevoli impianti industriali a rischio di incidente rilevante (Seveso Ter.) tra i quali l'ex cementificio, due centrali elettriche (carbone TVN ed olio combustibile TVS), Porto, ecc. E sul quale grava anche la minaccia di un nuovo inceneritore per armi chimiche nella stessa zona di S. Lucia, e per il quale ricordo ai colleghi (fu approvato dal Consiglio Metropolitan alla unanimità un O.D.G. in cui si ribadiva un secco NO alla sua realizzazione), non può TOLLERARE L'ENNESIMO IMPIANTO INDUSTRIALE che consta in un altro INCENERITORE i cui prodotti di combustione sono polveri, monossido carbonio, cov (composti organici volatili), mercurio, diossine e furani, ossidi di azoto, acido cloridrico e ossidi di zolfo;

che il Comune di Civitavecchia con delibera di Consiglio Comunale n° 134 del 30.10.2013 avente per oggetto “Netta contrarietà all'incenerimento di qualsiasi rifiuto su tutto il territorio comunale” si è espresso contrariamente a OGNI ALTRA FORMA DI COMBUSTIONE sul territorio, già gravato dalle servitù sopra elencate;

RILEVATO

che in data 20/10/2016 il Comune di Civitavecchia ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale per scarichi idrici, emissioni convogliate in atmosfera ed impatto acustico per lo svolgimento dell'attività di cremazione salme; invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, tra cui Città Metropolitana di Roma Capitale per Scarichi idrici in corpo superficiale - Emissioni convogliate in atmosfera;

che è stabilito entro la data del 18.01.2017 il termine perentorio (90 giorni) entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. E' stabilita la data del 28.01.2017 nella quale si terrà l'eventuale riunione in





IMPEGNA

la Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale, Avv. Virginia Raggi per quanto di propria competenza, a chiedere, nelle more della decisione del Tar Lazio sul ricorso presentato per l'annullamento del procedimento per la realizzazione del tempio crematorio di Civitavecchia:

la sospensione della conferenza dei servizi e del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale dell'impianto e a far valutare, in ogni caso, l'imposizione delle seguenti prescrizioni anche e soprattutto sulla base del nuovo regolamento della qualità dell'aria recentemente approvato dalla Regione Lazio e attuativo dal mese di ottobre 2016:

- innalzamento della quota di emissione del camino, anche in deroga alla autorizzazione paesaggistica, qualora fosse necessario;
- campionamenti a camino perlomeno annuali per valutare la rispondenza dei dati di impianto “a nuovo”;
- campionamenti prima di avvio impianto nel suolo circondario per valutare l'attuale livello di inquinanti persistenti di elevata pericolosità, frutto della tipologia di impianto (diossine, ecc. ecc.);
- campionamenti perlomeno annuali dopo avvio impianto nel suolo circondario per valutare l'eventuale accumulo di inquinanti persistenti di elevata pericolosità, frutto della tipologia di impianto (diossine, ecc. ecc.)

